

ART. 1

( Denominazione e sede )

È costituita nel luogo sopra indicato, ai sensi dell'art. 10 del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente denominato "ASSOCIAZIONE AIUTISMO" che assume la forma giuridica di associazione

La denominazione "ASSOCIAZIONE AIUTISMO" è iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (RAPS) del Ministero dell'Interno (MINT) e ha sede in via Autimica con l'indirizzo "APS"

Di tale indicazione deve essere fatta menzione nei documenti dell'Associazione e nelle comunicazioni con il pubblico.

# ASSOCIAZIONE AIUTISMO

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione, convocata in data 10/05/2017, e ha ricevuto l'approvazione del Tribunale di Roma in data 10/05/2017. Il presente Statuto è stato depositato presso il Tribunale di Roma in data 10/05/2017 e ha ricevuto l'approvazione del Tribunale di Roma in data 10/05/2017.

## STATUTO

ART. 2

( Regole ed efficacia dello Statuto )

Le regole dell'Associazione sono contenute nel presente Statuto e le stesse si applicano nel rispetto del Codice Civile e della Legge 30 luglio 2002 n. 30, del Codice del Terzo Settore, e sono modificate ed integrate dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale, della legge regionale, dall'art. 12 delle Leggi del Codice Civile.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dell'Associazione ha approvato il presente Statuto e lo ha approvato in data 10/05/2017.

ART. 3

( Finalità ed attività )

L'Associazione opera in via d'impulso e di iniziativa generale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10 del Codice civile, e di utilità sociale, svolgendo attività prevalenti dell'attività di volontariato del proprio associato o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è formata da:

- 1- Promuovere ed attuare la promozione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo e con sindrome associata (autismo, disordine di personalità, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni.
- 2- Realizzare attività di promozione e collegamento con enti pubblici e privati, nonché associazioni e comitati analoghi, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica dei soggetti con autismo.
- 3- Gestire il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare delle persone interessate e con sindrome associata, e promuovere la loro partecipazione alla vita sociale e culturale, e promuovere la loro partecipazione alla vita sociale e culturale, e promuovere la loro partecipazione alla vita sociale e culturale.

## **ART. 1**

### **( Denominazione e sede )**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: AIUTISMO che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "**AIUTISMO APS**".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Borghetto di S. Martino di Lupari (PD), via Pra Lion, 7 e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

## **ART. 2**

### **( Regole ed efficacia dello Statuto )**

Le regole dell'Associazione sono disciplinate dal presente Statuto e la stessa agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cd "Codice del Terzo Settore" d'ora in poi "CTS") e sue modifiche ed integrazioni delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dall'art. 12 delle Preleggi del Codice Civile.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale dell'attività dell'Associazione.

L'assemblea può deliberare l'adozione di un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **( Finalità ed attività )**

L'Associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione si propone di:

- 1- Difendere i diritti e le pari opportunità delle persone autistiche e con altre disabilità;
- 2- Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo e con altre disabilità (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni;
- 3- Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati, nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di:
  - a) Garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche e con altre disabilità, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;
  - b) Migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica e con altre disabilità.

- 4- Stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi e le attività da esse avviati a favore delle persone autistiche e con altre disabilità;
- 5- Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con altre associazioni che si occupano di persone con disturbi dello spettro autistico e con altre disabilità, allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze e di realizzare progetti comuni;
- 6- Organizzare siti web e agire sui social media in modo da informare sui disturbi dello spettro autistico e altre disabilità, supportare la socializzazione delle persone autistiche e con altre disabilità e le loro famiglie; organizzare la documentazione per la realizzazione di attività informative e formative;
- 7- Contribuire all'integrazione e all'abilitazione delle persone affette da autismo e con altre disabilità creando luoghi di incontro stabili e realizzando attività adeguate anche mediante la collaborazione con altre associazioni.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- lett. a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i., e interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.i.;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore;
- lett. l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lett. u) erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- interventi legati alla piena integrazione ed inclusione delle persone con autismo e altre disabilità e di loro familiari, attraverso l'attivazione di uno sportello psicologico rivolto alle famiglie e attività di sostegno alle famiglie ed al personale scolastico, in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole pubbliche, nidi d'infanzia, associazioni, cooperative, fondazioni al fine di implementare servizi che assicurino sostegno, educazione, residenza, formazione e attività lavorativa;
- promozione di attività di accompagnamento, socializzazione, autonomia personale e inclusione sociale per le persone con disabilità, al di fuori del percorso scolastico e lavorativo, in collaborazione con le associazioni, cooperative, fondazioni e servizi sociosanitari, sociali del territorio e non;
- promozione di interventi di formazione e di informazione tra genitori attraverso gruppi di solidarietà e valorizzando le potenzialità terapeutiche della famiglia;
- sostegno in situazioni di bisogno e di difficoltà anche con l'aiuto della famiglia che la persona con disabilità, disagio familiare, svantaggio fisico e sociale incontra nel corso della vita, attraverso la progettazione e attuazione di percorsi di apprendimento dell'autonomia personale necessaria, e per la maggior indipendenza possibile dell'individuo;
- sostegno attraverso percorsi di crescita graduale e progetti mirati verso la vita indipendente " CON NOI " e successivamente per il "DOPO DI NOI " accompagnando la persona verso l'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- sostegno all'autonomia attraverso la progettazione di un luogo lavorativo protetto all'interno della sede associativa o altra sede idonea da individuare, attraverso la creazione di una cooperativa sociale o azienda agricola per lo sviluppo di una fattoria sociale.
- FOOD TRACK – Attività lavorativa in ambito alimentare per apprendere modi e tecniche diverse di preparazione e somministrazione di cibo e bevande al pubblico finalizzate all'autonomia personale e all'integrazione sociale.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, loro familiari o di terzi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse a quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D, Lgl 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4**

##### **(Ammissione)**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi della stessa e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 3.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 5**

##### **( Diritti e doveri degli associati )**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 6**

##### **(Volontario e attività volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 7**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione presso la sede. In ogni caso non è liberato dall'obbligo del versamento della quota nel periodo, e non ha diritto alla ripetizione della quota versata, salve diversa volontà del Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano tra i gravi motivi:

1. Aver arrecato nocumento, danno o pregiudizio all'associazione e/o ai suoi rappresentanti con condotte non rispettose dello Statuto
2. Aver perseguito interessi economici esclusivamente personali nell'esercizio di incarichi svolti in seno all'Associazione, ponendosi in conflitto d'interesse con la stessa

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e sarà immediatamente esecutiva una volta decorso il termine di giorni 15 ai fini dell'esposizione scritta delle proprie difese da parte dell'interessato con la comunicazione del provvedimento. L'interessato può chiedere, entro 45 giorni dalla comunicazione, che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati.

In caso di cessazione delle cause dell'esclusione, l'interessato potrà essere riammesso.

E' salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della notifica della deliberazione; salvo, inoltre, il diritto dell'Associazione di ricorrere nelle competenti sedi secondo legge per la tutela contro i danni di qualsiasi natura eventualmente riportati a causa della condotta dell'associato escluso, sia esso persona che ente associato.

L'associato non in regola con il versamento della quota associativa secondo le modalità e i termini previsti dal Consiglio Direttivo, decade automaticamente da tale qualifica, salvo il diritto a presentare nuova richiesta di ammissione.

## **ART. 8**

### **(Organi sociali )**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo eventuale, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge (Superamento limiti ex art. 30. D.Lg. n. 117/2017), o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci;
- Organo di revisione eventuale, anche monocratico, solo se obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine

del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

#### **ART. 9 (Assemblea degli associati)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche a calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea degli associati è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea degli associati è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 10 (Compiti dell'Assemblea degli associati)**

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, approvandone il programma annuale e pluriennale e le verifiche periodiche;
- Approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno, con allegata la relazione sull'attività svolta e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- Approva l'eventuale regolamento attuativo dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

#### **ART. 11 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 12 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [eventuale seconda convocazione con 1/3] e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà degli associati.

#### **ART. 13 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra i compiti:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il segretario/tesoriere;
- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea

- Predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- Delibera l'esclusione degli associati;
- Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di 15 giorni, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14**

##### **(Il Presidente, Vicepresidente e Segretario)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può fare a sua discrezione speciali deleghe a singoli componenti del Consiglio Direttivo.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per la scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

In particolare:

- Firma, unitamente al Presidente, i verbali di deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Attua le decisioni del Consiglio Direttivo e provvede d'intesa con il Presidente ai compiti organizzativi ed amministrativi dell'Associazione;
- Cura la contabilità dell'Associazione;
- Redige il bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo;
- Cura la contabilità e gestisce il patrimonio finanziario dell'Associazione.

#### **ART. 15**

##### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 16**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

#### **ART. 17**

##### **(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati in regola con in versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

#### **ART. 18**

##### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative
- Conti pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **ART. 19**

##### **(Beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 20**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il dovere di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 21**

##### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera

veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

#### **ART. 22**

##### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

#### **ART. 23**

##### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 24**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro il Consiglio Direttivo dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 25**

##### **(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **ART. 26**

##### **(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

#### **ART. 27**

##### **(Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

#### **ART. 28**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nomina il liquidatore, approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 29**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

**ART. 30**  
**(Norma transitoria)**

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

*San Martino di Lupatari, 08/10/2025*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE             |                |
| * DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA |                |
| UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA    |                |
| Reg.                              | 28 OTT 2025 33 |
| Reg. n°                           | 2140           |
| €                                 | ESENTE         |



IL FUNZIONARIO (\*)

*[Handwritten signature]*  
(\*) Firma delegata del Direttore Provinciale

